

3. Fino al 31 dicembre 2023 i tesoriери e i cassieri degli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, esclusi gli enti di previdenza, continuano a trasmettere alla banca dati SIOPE le informazioni codificate degli incassi e dei pagamenti relative agli esercizi 2022 e precedenti, compresi i prospetti delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2022 e i dati relativi alle attivazioni/disattivazioni degli enti e dei rispettivi tesoriери/cassieri, attraverso la rete interbancaria RNI in base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d'Italia».

Art. 2.

Variazioni della codifica gestionale SIOPE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 la codifica gestionale SIOPE indicata negli ordinativi di incasso e di pagamento può essere modificata esclusivamente attraverso gli ordinativi di variazione trasmessi secondo le modalità previste dalle «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione del servizio di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

2. A seguito delle variazioni della codifica gestionale riguardanti esercizi per i quali è stato approvato il rendiconto o il bilancio di esercizio, gli enti acquisiscono l'allegato SIOPE aggiornato di cui all'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 accedendo alla banca dati SIOPE, attraverso l'applicazione web www.siope.it. L'allegato SIOPE non tiene conto delle variazioni relative agli esercizi 2022 e precedenti effettuate dagli enti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 3.

Aggiornamento anagrafiche SIOPE

1. Fino al 31 dicembre 2023, gli aggiornamenti delle anagrafiche SIOPE relative ai codici enti e ai codici gestionali saranno trasmesse ai tesoriери e ai cassieri degli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, attraverso la rete interbancaria RNI in base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d'Italia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2022

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
MAZZOTTA

22A05406

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 2022.

Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;

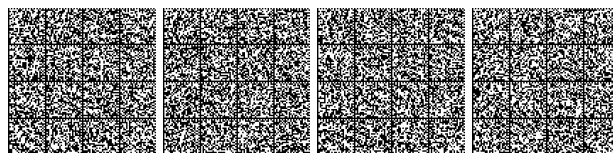
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;



Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012, recante «Tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2013;

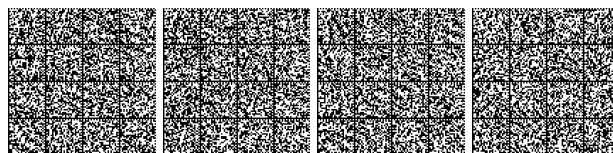
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 230 del 25 settembre 2021;

Considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonché delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19;

Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali espresso con nota n. 11699 del 25 agosto 2022;



Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Ministro dell'interno 1° settembre 2021*

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.».

Art. 2.

*Modifiche all'allegato II del decreto
del Ministro dell'interno 1° settembre 2021*

1. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFNC)»;

b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

2. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 è aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al paragrafo 1, comma 5, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico».

4. Al paragrafo 3, comma 1, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» è aggiunto il seguente periodo:

«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

5. Al paragrafo 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

6. Al paragrafo 3, comma 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti che seguono».

7. Al titolo del Prospetto 2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» è aggiunta la seguente: «generali».

8. Al paragrafo 4, comma 4, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».

9. Al paragrafo 5, comma 7, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».

10. Al paragrafo 5, comma 8, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

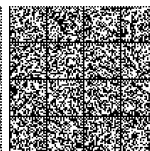
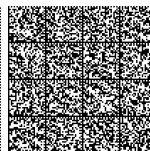
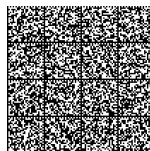
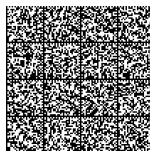
*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO



ALLEGATO A

(Art. 2, comma 1)

Prospetto 3.8.1 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENF).			Durata della formazione	
Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica	Contenuto della formazione pratica	Durata della formazione	
			Teorica	Pratica
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENF)	Introduzione ai regolamenti e alle norme tecniche per i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore, norme per la progettazione e l'installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore UNI 9494-1, norma per il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3; serie delle norme di prodotto per i componenti dei sistemi di evacuazione fumo e calore (serie delle norme UNI EN 12101). Introduzione alla manutenzione: - il sopralluogo di ispezione; - lo stato generale dell'impianto; - le modalità per individuare eventuali non conformità di installazione; - la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore; - le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore. La manutenzione programmata: - le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni; - la sorveglianza; - il controllo periodico; - la manutenzione ordinaria; - la manutenzione straordinaria; - i componenti e gli accessori dei sistemi di evacuazione fumo e calore; - la verifica o sostituzione dei componenti ed il mantenimento della conformità attraverso l'impiego delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche; - le liste di riscontro. Analisi della documentazione a corredo di un sistema per lo smaltimento di fumo e calore e dei relativi componenti (dichiarazione/certificazione di corretta installazione e funzionamento su modistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.4-DICH.IMP e modello PIN 2.5-CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione). Principali direttive e regolamenti UE applicabili. Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.	Presa in carico di un SENFC, verifica della congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti. Risoluzione, ai fini della programmazione del controllo periodico e della manutenzione, delle non conformità riscontrate in fase di presa in carico del SENFC. Controllo visivo e funzionale dei componenti di un sistema per l'evacuazione naturale di fumo e calore. Modalità di ripristino o sostituzione dei componenti di un sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche. Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (tubazioni, cavi, connessioni radio). Controllo funzionale della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione del sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, verifica della programmazione e dell'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività protetta. Controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle eventuali funzioni ausiliarie. Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti.	16 ore	8 ore



Prospetto 3.8.2 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. **Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).**

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica	Contenuto della formazione pratica		Durata della formazione	
				Teorica	Pratica
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e Sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF)	Principio di funzionamento di un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e schema tipo del sistema. Principio di funzionamento di un sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) e schema tipo del sistema norme tecniche di riferimento: - norme per la progettazione e l'installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore UNI 9494-2:2017 (SEFFC) - norme per la progettazione e l'installazione dei sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF) prEN 12101-11 - serie delle norme di prodotto per i componenti dei sistemi di evacuazione fumo e calore (serie delle norme UNI EN 12101) - norma per il controllo e la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3:2014; documentazione finale di un SEFFC e di un SVOF secondo la normativa applicabile Principi generali sulla manutenzione (compiti, responsabilità e scadenze): - le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni; - la sorveglianza; - il controllo periodico; - la manutenzione ordinaria; - la manutenzione straordinaria; - le liste di riscontro. Analisi della documentazione a corredo di un sistema SEFFC e SVOF e dei relativi componenti (dichiarazione/certificazione di corretta installazione e funzionamento su modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.4-DICHIMP e modello PIN 2.5-CERTIMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione). Principali direttive e regolamenti UE applicabili. Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.	Presa in carico di un SEFFC o di uno SVOF, verifica della congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti. Risoluzione, ai fini della programmazione del controllo periodico e della manutenzione, delle non conformità riscontrate in fase di presa in carico del SEFFC o di uno SVOF. Controllo visivo e funzionale dei componenti. Modalità di ripristino o sostituzione dei componenti, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche. Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (tubazioni, cavi, connessioni radio). Controllo funzionale della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione, verifica della programmazione e dell'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività protetta. Controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle eventuali funzioni ausiliarie. Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti.		16 ore	8 ore



ALLEGATO B

(Art. 2, comma 2)

Prospetto 3.14 Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere						
Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica		Contenuto della formazione pratica		Durata della formazione	
					Teorica	Pratica
Sistemi a polvere	Introduzione ai regolamenti e alle norme tecniche per i sistemi di spegnimento a polvere: - la norma per la progettazione, costruzione e manutenzione dei sistemi a polvere UNI EN 12416-2; - la norma per i requisiti e i metodi di prova per i componenti dei sistemi a polvere UNI EN 12416-1; - la norma per la valutazione della qualità delle polveri UNI EN 615; - introduzione alla manutenzione; - il sopralluogo di ispezione; - lo stato generale dell'impianto; - le modalità per individuare eventuali non conformità di installazione; - la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore; - le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore; - La manutenzione programmata; - le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni; - la sorveglianza; - il controllo periodico; - la manutenzione ordinaria; - la manutenzione straordinaria; - i componenti e gli accessori dei sistemi di spegnimento a polvere; - la verifica o sostituzione dei componenti ed il mantenimento della conformità attraverso l'impiego delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche; - le liste di riscontro. Analisi della documentazione a corredo di un sistema a polvere e dei relativi componenti (dichiarazione di conformità e di rispondenza ex articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.4-DICH.IMP e modello PIN 2.5-CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione). Principali direttive e regolamenti UE applicabili. Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto- legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.		Controllo visivo e funzionale dei componenti di un sistema a polvere. Modalità di ripristino o sostituzione dei componenti di un sistema a polvere, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche. Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (tubazioni, cavi, connessioni). Controllo funzionale della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione del sistema a polvere, verifica della programmazione (se presente logica programmabile) e dell'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività protetta. Controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle eventuali funzioni ausiliarie. Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti.		16 ore	8 ore

